



Registro scritture private n. 2255

## Comune DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

-----

**Addendum al Contratto Rep. 38347 del 10 agosto 2007 per l'affidamento del servizio di gestione, progettazione e realizzazione, della sosta a pagamento nel territorio comunale.**

### *Repubblica Italiana*

Con la presente scrittura privata a valersi a tutti gli effetti tra le parti, l'anno duemilaventidue (2022) questo giorno ventidue (22) del mese di novembre,

### **TRA**

- il Comune di Fano P.I./C.F. 00127440410, rappresentato dal dott. ing. Federico Fabbri, nato a Pesaro il 11 giugno 1977, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, con sede in Fano, Via San Francesco d'Assisi n.76 Partita iva 00127440410, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 13 del 30 luglio 2021 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000, di seguito denominato "Comune";

### **E**

- il dott. avv. Paolo Reginelli, nato a Fano il 24 gennaio 1963 ed ivi domiciliato per la carica, codice fiscale RGNPLA63A24D488S, il quale interviene alla stipula del presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società Aset S.p.A., con sede legale in – Via Luigi Einaudi n. 1 – 61032 Fano (PU), P.I. 01474680418 iscritta al n. 144561 del registro delle imprese CCIAA delle Marche, come risulta dalla visura telematica della Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura delle Marche, di seguito denominato “Gestore”;

Premesso che:

- a) Il Comune è detentore del capitale sociale di Aset, società appositamente costituita dal Comune per la gestione delle proprietà e di servizi pubblici locali, avente le caratteristiche di cui all'art 113, comma 13 del Tuel, la cui proprietà è statutariamente assicurata in capo ad Enti pubblici locali;
- b) Il Comune con deliberazione del consiglio comunale n. 186 del 03.08.2007, agli atti del Comune di Fano, ha deliberato l'affidamento nella forma in “*house providing*” alla società Aset Holding S.p.A. del servizio gestione della sosta a pagamento nel proprio territorio;
- c) Il Comune ha stipulato con Aset Holding S.p.A. un contratto di servizio n. rep. 38347 del 10.08.2007;
- d) La società Aset Holding S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Aset S.p.A. come da atto a rogito notaio Dario Colangeli del 27 marzo 2017 rep. n° 6482, racc. n° 5559;
- e) La società ha nell'ambito del proprio oggetto statutario, anche la possibilità di effettuare la “gestione e realizzazione dei parcheggi e di sosta a pagamento in genere”;
- f) L'attività di cui al presente contratto deve essere svolta nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio secondo il Regolamento del Servizio approvato dal Comune di Fano e con il coordinamento, l'indirizzo ed il pieno controllo da parte del Comune stesso;
- g) Per effetto dell'approvazione del progetto di potenziamento del servizio di gestione della sosta a pagamento predisposto da Aset S.p.A. e trasmesso con nota n° 15710/19 del 12/12/2019 e approvato con Delibera di Giunta

Comunale n° 501 del 12/12/2019, e della Delibera di Consiglio Comunale n° 227 del 29/11/2021 le parti ritengono necessario rivedere il vigente contratto di servizio n. rep. 38347 del 10/08/2007 in ordine ad aspetti operativi correlati alla progettazione ed erogazione del servizio e ad aspetti economici;

Tutto ciò premesso e ratificato dalle Parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 – Oggetto**

Le premesse costituiscono elementi integranti ed inscindibili del presente contratto.

Il contratto ha per oggetto l'espletamento da parte del Gestore delle attività di gestione delle aree per la sosta a pagamento senza custodia nonché la progettazione e realizzazione dei parcheggi pubblici a pagamento nell'ambito del territorio del Comune di Fano.

Le aree oggetto del presente contratto sono quelle indicate nell'inventario che, redatto in duplice copia alla consegna del servizio, sottoscritta fra le parti per accettazione, riporta le ubicazioni, le tipologie, le attrezzature e le caratteristiche dei posti auto (in seguito denominati stalli); detto inventario sarà aggiornato annualmente o quando occorra e farà fede per la riconsegna delle aree alla fine del periodo di concessione.

#### **Art. 2 – Procedure per la modifica delle aree destinate a sosta a pagamento**

Le nuove aree che potranno essere destinate alla sosta a pagamento e/o le modifiche a quelle esistenti saranno stabilite dal Comune ai sensi dell'art.7, comma 1, lett. f) Nuovo Codice della Strada (NCS), previa valutazione di una

proposta progettuale che il Gestore elaborerà e presenterà al Comune previa direttiva dello stesso.

Le nuove aree di sosta e le modifiche di volta in volta approvate dal Comune saranno assoggettate al presente contratto.

### **Art. 3 - Obblighi del gestore**

Il Gestore si impegna ad eseguire la gestione del servizio sosta a pagamento nel Comune di Fano nel rispetto della specifica regolamentazione comunale e della delibera di affidamento provvedendo, altresì, alla messa a norma degli impianti e alle necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie.

### **Art. 4 - Responsabilità**

Il Gestore è responsabile nei confronti dell'utenza per la regolare esecuzione del servizio ritenendo sollevato e indenne il Comune sia civilmente che penalmente da ogni e qualsiasi danno che potrà derivare a terzi dall'espletamento del servizio senza eccezione alcuna. A tal fine il Gestore stipulerà idonee polizze assicurative per danni arrecati a terzi dall'attività di cui al presente contratto.

Il Gestore risponde altresì direttamente ed esclusivamente di ogni responsabilità amministrativa e contabile.

La forma della sosta oggetto del presente contratto (priva di custodia) e relativo regolamento esonera il Gestore dalla responsabilità per danni subiti da persone, animali, cose e dai veicoli parcheggiati ovvero del furto degli stessi, di parti di essi o dell'asportazione di oggetti o beni lasciati al loro interno.

### **Art.5 - Durata**

Il presente contratto di servizio ha durata pari a quella prevista per la Società, ovvero sino al 31/12/2050.

#### **Art. 6 - Controllo e Verifiche**

È facoltà dei dirigenti competenti in materia di mobilità urbana e traffico ed enti e società partecipate o loro incaricati, di procedere all'acquisizione di ogni informazione ritenuta utile per l'analisi del servizio o procedere direttamente ad accertamenti ed ispezioni.

Ogni sei mesi il Gestore trasmetterà al Comune di Fano una relazione sull'andamento della gestione.

Il Comando della P.M. provvede, in conformità alle relative direttive del Sindaco, ad un puntuale e continuo servizio di verifica della regolare fruizione dei parcheggi a pagamento da parte dell'utenza.

Il servizio di verifica della regolare fruizione dei parcheggi a pagamento da parte dell'utenza, è altresì svolto dagli accertatori della sosta in servizio presso la società Aset S.p.A. come da Delibera di Consiglio Comunale n. 269 del 28/10/2009 e convenzione per l'esecuzione di detto servizio prot. n° 2696 del 19/12/2014 e addendum integrativo prot. n° 5205/17 del 12/06/2017.

#### **Art.7 - Corrispettivo del Gestore**

Quale corrispettivo per l'esecuzione del servizio il Gestore ha diritto al pagamento, da parte degli utenti, delle relative tariffe.

Il valore del presente contratto è valutato in base all'importo annuale del valore della produzione di cui al PEF del progetto di potenziamento del servizio della sosta a pagamento di cui in premessa così come approvato dalla ultima Delibera di Giunta di approvazione del progetto e moltiplicato per il numero di anni dell'affidamento del servizio.

#### **Art. 8 CANONE UNICO PATRIMONIALE (ex TOSAP)**

Per il canone patrimoniale di concessione verrà applicato l'art. 29 comma 6 del Regolamento del Canone Patrimoniale di Concessione, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 17/02/2021, che, per la sosta a pagamento, prevede che : *"6. Le aree destinate a sosta a pagamento, date in concessione alla Società Aset S.p.a, sono soggette ad un canone annuo fisso per metro quadrato e per anno solare, nella seguente misura: ZONA 1 = € 28,00 ZONA 2 = € 22,00 ZONA 3 = € 15,00 ZONA 4 = € 10,00. In caso di riduzione temporanea degli spazi concessi effettuata dall'Amministrazione per esigenze istituzionali, il canone non subirà decurtazioni. Si fa eccezione solo in caso di riduzione degli spazi concessi per i quali è previsto il pagamento del canone da parte di altri soggetti."*

Resta inteso che l'applicazione del canone unico patrimoniale per le aree di sosta a pagamento in zona mare (Zona 4), non sarà annuale ma sarà rapportata al periodo di effettiva regolamentazione a pagamento delle aree di sosta in questione.

#### **Art. 9 – Tariffe delle aree di sosta a pagamento**

Le tariffe per l'utilizzo delle aree di sosta a pagamento vengono stabilite unilateralmente dall'Amministrazione Comunale. Eventuali proposte di variazione della tariffa vigenti potranno essere presentate dal Gestore al Comune di Fano, o potranno essere proposte dall'Amministrazione Comunale; fermo restando la necessità di assicurare l'equilibrio finanziario del servizio, nonché le preminenti previsioni di entrata del bilancio comunale.

#### **Art. 10 - Canone annuo di gestione**

Il Gestore sarà tenuto al versamento di un canone annuo di gestione 2021 determinato in euro 125.000,00. Detto canone potrà essere motivatamente

ridotto o aumentato prima dell'assestamento di bilancio 2021 del Comune di Fano (e comunque entro e non oltre il 31.12.2021) da parte del Dirigente competente in materia di enti e società partecipate (previo confronto con il Direttore Tecnico di Aset S.p.A. e con il Dirigente dei "Servizi Finanziari" del Comune di Fano) in relazione all'andamento gestionale del servizio tenuto conto della difficoltà di congruire una ragionevole redditività delle nuove aree concesse, con particolare ma non esclusivo riferimento alle zone a mare, in relazione ai benefici accordati ai residenti in termini di "permessi" e "abbonamenti"; dal 2022 si potrà provvedere a rideterminare un nuovo canone, anche pluriennale, tenuto conto del consolidamento del servizio rispetto al grado di fruizione dello stesso da parte dell'utenza ovvero si potrà riconfermare il presente assetto tra le parti eventualmente rideterminandone l'importo annuale transitorio previsto.

Le risorse derivanti dal richiamato canone di gestione saranno destinate dal Comune allo scopo di migliorare la mobilità urbana, così come previsto all'art 7, c. 7 D.Lgs. 285/1992 che dispone che *“i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione dei parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana”*.

Resta fermo che l'importo annuale del canone individuato al precedente comma, dovrà essere ridotto nel caso in cui sia necessario garantire l'equilibrio a saldo zero ed a “costi diretti” del relativo servizio oltre una marginalità utile a sostenere la copertura di parte dei costi generali aziendali, secondo i risultati



del bilancio d'esercizio di Aset S.p.A., redatto anche a seguito di verifiche infra-annuali attraverso la produzione, a cura del gestore, del relativo Bilancio in corso d'anno del servizio per la gestione delle aree di sosta pubbliche a pagamento del Comune.

Le modalità di determinazione dei costi afferenti la contabilità a costi diretti sono soggette ad approvazione da parte del Presidente del Comitato di Controllo di Aset S.p.A..

#### **Art. 11 –Titoli di Sosta modalità di versamento**

I titoli di sosta dovranno essere pagati dagli utenti dei parcheggi a pagamento al Gestore mediante l'utilizzo di parcometri, specifiche applicazioni per smartphone ed eventuali titoli di sosta prepagati nelle forme che il medesimo adotterà per il migliore andamento del servizio.

#### **Art. 12 Controversie - clausola arbitrale**

Ogni eventuale controversia relativa al presente contratto, una volta esperiti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole che le parti si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria sarà decisa ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 13 –Qualità dei servizi**

Ai sensi del D.L. n.163 del 12 maggio 1995 convertito nella Legge n. 273 dell'11 luglio 1995, e dell'art. 2, comma 461 della L. 244/2007 e s.m.i. le parti danno atto che Aset S.p.A. adotterà entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, apposita «Carta della qualità dei servizi» al fine di recepire le valutazioni dell'utenza circa la qualità del servizio erogato e di garantire un adeguato sistema di monitoraggio della qualità in relazione agli impegni presi ed al raggiungimento degli obiettivi programmati.



#### **Art. 14 – Trattamento dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via S. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);
- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

#### **Art. 15 - Conclusioni**

I rapporti tra il Comune e il Gestore per l'esercizio della sosta nel territorio del Comune di Fano sono regolati dal presente contratto, dal relativo regolamento nonché dalla delibera di affidamento del servizio, che ne sancisce i presupposti di affidamento in house providing.

Per quanto non previsto dagli stessi si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile ed ogni altra disposizione di legge vigente in materia; le parti si obbligano a rivedere il presente contratto in virtù di modifiche legislative afferenti i servizi in questione.

Resta inteso che il canone annuo di gestione di cui al precedente art. 10 da erogare al Comune di Fano sarà corrispondentemente incrementato, nel caso in cui espresse disposizioni di legge ovvero il "diritto vivente" escludano l'applicazione della normativa del Canone Unico Patrimoniale (e/o della Tosap previgente) ex art.1, commi da 816 a 847, della legge n.160/2019 relativamente alla fattispecie riconducibile all'utilizzo degli stalli adibiti a sosta pubblica a pagamento di cui al presente contratto, ferma ed impregiudicata la copertura di tutti i costi del servizio e garanzia di una marginalità utile alla copertura di parte dei costi generali aziendali.

#### **Art. 16 - Spese**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (bolli, imposte, tasse, ecc...) sono a totale carico del Gestore.

Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine.

La presente scrittura privata è registrabile in caso d'uso, con spese a carico del richiedente la registrazione e comunque senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- Aset S.p.A. n. 01474680418;
- Comune di Fano- n. 00127440410;

#### **Approvazione in forma specifica**

Aset S.p.A. dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 e segg. cod. civ., gli articoli 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11).

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 10 pagine intere e 18 righe della undicesima pagina a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013).

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici depositati agli atti è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

Comune DI FANO

IL GESTORE

dott. ing. Federico Fabbri

dott. avv. Paolo Reginelli

*(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)*



